REGOLAMENTO

Art. 8

Partecipazione delle associazioni di volontariato all'attività di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile - Forme e modalità

Ai fini di cui al comma 1 dell'art. 14 ed al comma 3 dell'art. 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le associazioni di volontariato di protezione civile, ciascuna nel proprio ambito territoriale di operativita', forniscono al prefetto ed al sindaco ogni possibile e fattiva collaborazione. I compiti delle associazioni di volontariato, in emergenza, vengono individuati nei piani di protezione civile in relazione alla tipologia del rischio da affrontare, alla natura ed alla tipologia delle attivita' esplicate dall'associazione. Ai fini della partecipazione alla predisposizione dei piani di protezione civile di cui al comma 1, le associazioni di volontariato di protezione civile presentano al prefetto ed al sindaco, per l'ipotesi in cui il comune si sia dotato di strumenti di pianificazione, proposte di interventi operativi corredate di ogni utile elemento di valutazione. Ai fini di cui al comma 2 e con riguardo alla predisposizione ed alla attuazione dei piani di protezione civile, le associazioni di volontariato sono in particolare tenute a comunicare:

a) il numero dei volontari aderenti ed il numero dei dipendenti;

b) la specialita' individuale posseduta nel contesto del gruppo operativo ed il grado di responsabilita' rivestito all'interno del gruppo medesimo;

c) la dotazione dei mezzi, delle attrezzature di intervento, delle risorse logistiche, di comunicazione e sanitarie, nonche' la reperibilita' del responsabile;

d) la capacita' ed i tempi di mobilitazione;

e) l'ambito territoriale di operativita'. Le associazioni di volontariato partecipano all'attuazione dei piani di protezione civile secondo le istruzioni e con le modalita' previste nei medesimi piani.

Versione in vigore dal 20 novembre 1994, non più in vigore dal 9 giugno 2001 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regolamento

Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/dpr-613-1994/art-8-partecipazione-delle-associazioni-di-volontariato-all-attivita-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it